

La rivista delle operazioni straordinarie n. 4/2023

Liquidazione volontaria e revoca indiretta (Cassazione n. 22351/2022)

Giuseppe de Falco - avvocato

Con la decisione oggetto di commento ([sentenza n. 22351/2022](#)), la Corte di Cassazione interviene sul delicato tema della revoca implicita degli amministratori con specifico riferimento al caso in cui l'amministratore sia sostituito da un liquidatore a seguito della deliberazione di liquidazione volontaria assunta dalla società. La soluzione prescelta dalla Suprema Corte è conforme all'orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente.

La revoca implicita o indiretta degli amministratori: le questioni e il dibattito

Ai sensi dell'[articolo 2385](#), cod. civ., la cessazione degli amministratori dalla carica deve essere iscritta nel Registro Imprese entro 30 giorni e a cura del collegio sindacale.

Tra le ipotesi di cessazione dalla carica rientra sicuramente anche quella di revoca dell'amministratore, espressamente disciplinata dall'[articolo 2383](#), comma 3, cod. civ. che prevede pure il diritto dell'amministratore di essere indennizzato quando la revoca non sia sorretta dall'esistenza di una "giusta causa"¹. Il potere di revoca dell'amministratore da parte dell'assemblea è considerato espressione di un diritto potestativo e inderogabile². Da parte di alcuni si fonda tale ineliminabile facoltà sulla disciplina del mandato³.

¹ Ampia è la giurisprudenza sulla nozione di giusta causa in cui sono inclusi indubitabilmente i casi di inadempimento, nonché quelli di giustificato motivo oggettivo in cui, pur non essendovi un inadempimento vero e proprio e a prescindere da una condotta dolosa o colposa e quindi imputabile, l'amministratore abbia perduto la fiducia della società (sopravvenuta perdita di onorabilità, indipendenza, professionalità determinata anche da fatti estranei alla gestione della società). Non vi rientrerebbe invece il semplice dissenso dell'amministratore in merito a scelte del consiglio (in tal senso Cassazione n. 2037/2018) o il proposito della società di ridurre i costi (Cassazione n. 21342/2013). Un caso legalmente tipizzato in cui è esclusa la giusta causa è stato introdotto dall'articolo 120-bis, Codice della crisi (introdotto dal D.Lgs. 83/2022), dove è stabilito che non costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore la presentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza: in tale ipotesi, la delibera di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale delle imprese, sentiti gli interessati.

² M. Libertini, A. Mirone, P. Sanfilippo, "L'assemblea di società per azioni", Milano, 2016, pag. 16, secondo cui la norma statutaria che stabilisse il contrario dovrebbe considerarsi invalida. Del pari dovrebbero considerarsi invalidi, in quanto in frode alla legge, quei patti parasociali che dovessero limitare le possibilità di revoca dei consiglieri di amministrazione, specie nei casi in cui pure ricorresse una giusta causa (in tal senso P. Sanfilippo, "I patti parasociali. Per una riflessione sulle tecniche di controllo", in "Nuove leggi civ.", 2014, pag. 1135).

³ Va ricordato in proposito che la sentenza della Cassazione SS.UU. n. 1545/2017, secondo cui il rapporto tra società e amministratori è da qualificarsi in termini di rapporto societario ("data l'essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo a questi ultimi come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire. In altri termini, tale rapporto è rapporto "di società" perché serve ad assicurare l'agire della società, non assimilabile, in quest'ordine di idee, né ad un contratto d'opera (in questo senso, cfr. già Cass. 22046/14), né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato") con richiamo all'articolo 3, comma 2, lettera a), D.Lgs. 168/2003 e alla giurisprudenza anteriore della stessa Corte (Cassazione n. 14369/2015), non implica l'esclusione della natura contrattuale del rapporto interno tra amministratori e società (SS.UU. Cassazione n. 10680/1994) e quindi il riferimento alla disciplina del mandato. Sotto questo aspetto il rapporto tra società e amministratori è un puzzle composito in cui si incastrano la dimensione contrattuale e quella di rilievo esterno del rapporto societario.

Al fine di evitare di esporsi al rischio di azioni risarcitorie dell'amministratore esplicitamente revocato, non è infrequente che i soci decidano di procedere indirettamente a sostituire un amministratore che cessa dalla carica non per effetto di una revoca espressa, ma per effetto di altra deliberazione da cui consegua comunque la cessazione dalla carica. Si tratta di operazioni come la fusione, la riduzione del numero degli amministratori, il passaggio da un organismo collegiale a uno monocratico, il passaggio da un sistema di amministrazione e controllo a un altro, la rinuncia degli amministratori con attivazione artificiosa e premeditata della clausola *simul stabunt simul cadent*, la liquidazione volontaria della società.

Si tratta, in tutta evidenza, di operazioni che hanno una propria autonoma funzione il cui scopo centrale, essenziale, non è certo la sostituzione o l'eliminazione *tout court* di un amministratore che è solo un effetto accessorio della risoluzione principale ossia della vicenda effettiva. Si tratta di operazioni in cui surrettiziamente i soci possono attuare il proposito di revocare un amministratore. E tuttavia è difficile distinguere i casi in cui la revoca dell'amministratore è il reale obiettivo della deliberazione sociale e quelli in cui è solo una conseguenza legale o statutaria necessitata. D'altro canto, sarebbe riduttiva una posizione che ritenesse sempre integrata una revoca implicita dove si è decisa una fusione o sempre esclusa una revoca implicita dove vi sia una contrazione del numero degli amministratori.

I singoli casi di revoca implicita o indiretta

Le ipotesi prima elencate in cui si è soliti individuare delle revoche implicite possono essere esaminate singolarmente e sinteticamente.

Una prima ipotesi è rappresentata dalla fusione per incorporazione in cui nel CdA della società incorporante non siano inclusi amministratori della società incorporata. Il procedimento di fusione produrrebbe, per effetto dell'estinzione della società incorporata⁴, la cessazione degli amministratori della società incorporata, i quali potrebbero non essere nominati nel CdA della società incorporante. Secondo alcuni interpreti⁵ si tratta di casi in cui il rapporto di amministrazione cessa senza che l'amministratore possa dirsene in qualsiasi maniera responsabile, ma solo per effetto di scelte gestionali

⁴ L'effetto estintivo della fusione è stato definitivamente sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella nota decisione n. 21970/2021 in cui si è giustamente sottolineato non solo che la formulazione dell'articolo 2504-bis, cod. civ. appare un fondamento normativo piuttosto debole per sostenere una tesi dirompente quale quella di una sopravvivenza/coesistenza delle società fuse - che, addirittura, in caso di fusione propria, sarebbero ben 3 - ma che lo stesso linguaggio utilizzato nel predetto articolo depone nel senso di realizzare un effetto traslativo di rapporti attivi e passivi per poi concludere, dopo ampia disamina del diritto nazionale e di quello dell'Unione Europea, che: "La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati". In ragione della pronuncia nomofilattica delle Sezioni Unite testé citata appaiono recessivi i tentativi di fondare la revoca implicita derivante dalla fusione sulla scorta della presunta natura meramente organizzativa e modificativa della fusione.

⁵ G. Caselli, "Amministratori - Direttore generale", in Trattato delle società per azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Torino, 1991, pag. 99.

della società⁶.

Altri scrittori sottolineano come la fusione comporti un mutamento dell'assetto organizzativo incompatibile con la permanenza dell'organo amministrativo dell'incorporata che cessa di esistere in favore di una nuova e diversa società⁷.

Sensibilmente diverso è il caso in cui la revoca implicita o indiretta discenda da interventi che riguardino specificamente la struttura di *governance* della società e quindi gli interventi di riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione o quelli di passaggio da un organo amministrativo collegiale a uno monocratico.

In questi casi, la decisione che opera direttamente sulla posizione dell'amministratore sembra più difficilmente apparire come un effetto solo secondario o accessorio di decisioni strategiche come quella di una fusione.

A proposito del passaggio da un CdA all'amministratore unico, si è affermato in giurisprudenza⁸ che *“indipendentemente da una esplicita manifestazione di volontà, ricorre una revoca implicita degli amministratori incompatibili con il nuovo assetto della società e che, d'altro canto, la giusta causa, tanto soggettiva che oggettiva, non può essere integrata dal nuovo assetto organizzativo, ma richiede la sopravvenienza di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto; in particolare, la giusta causa oggettiva richiede la sopravvenienza di situazioni estranee alla persona dell'amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento, ma tali da elidere l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell'amministratore. A tale orientamento deve essere data continuità considerato che le scelte dell'assemblea sulla governance societaria da un lato sono insindacabili e, d'altro canto, non sono di per sé collegabili ad una rottura del pactum fiduciae”*⁹.

Più propriamente, è stato osservato che in tutti i casi in cui l'amministratore *“cessa dalla carica per il combinato effetto della modificazione dell'assetto dell'organo amministrativo e della sua mancata riconferma,*

⁶ L'area che copre le ipotesi di giusta causa non è fatta coincidere con la nozione civilistica di dolo o colpa e quindi di inadempimento dell'amministratore, ma con quella della sfera di interesse dell'amministratore sicché vi sarebbe giusta causa di revoca anche nei casi in cui l'amministratore tenga una condotta privata che sia nociva per la società in qualche maniera, mentre in nessun caso in cui il rapporto di amministrazione cessa per una scelta della società, anche strategica o puramente organizzativa, all'amministratore potrebbe negarsi un indennizzo. G. Caselli, *op. cit.*, pag. 81-82. Concorde quanto al caso della fusione M. Franzoni, *“Dell'amministrazione e del controllo”*, in Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja, G. Branca, (articoli 2380-2396), Bologna-Roma, 2008, pag. 255.

⁷ Si veda V. Calandra Buonauro, *“Mutamento del sistema di amministrazione e revoca “implicita” dell'amministratore”*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2014, pag. 411. Argomenti espressi anche da Cassazione n. 19847/2010, *“In conclusione, non si è in presenza dell'ipotesi di revoca (tacita) dell'amministratore da parte dell'assemblea, a norma dell'art. 2383 c.c., comma 3, per l'ovvia ragione che, a seguito della fusione per incorporazione, non può esistere un'assemblea della società incorporata”*. Sebbene la sentenza appena citata riferisca l'effetto estintivo della fusione alla disciplina anteriore alla riforma del diritto societario del 2004, rilevante ai fini di quella decisione, l'intervento delle Sezioni Unite n. 21970/2021 chiarisce come nulla in effetti sia effettivamente mutato in proposito.

⁸ Cassazione n. 21342/2013.

⁹ Il principio è stato applicato dalla Suprema Corte in ipotesi analoghe ma differenti in cui sono state adottate riorganizzazioni della *governance* della società: Cassazione n. 6526/2002 con riferimento al passaggio da un organo monocratico a un organo collegiale; Cassazione n. 23557/2008, con riferimento al passaggio da un organo collegiale a un organo monocratico; Cassazione n. 27512/2008, con riferimento a una riduzione del numero dei componenti del CdA.

dovrà applicarsi la disciplina sostanziale della revoca, con particolare riguardo a quella che prevede il risarcimento del danno in assenza di giusta causa¹⁰.

Il principio enunciato è stato applicato anche nel caso in cui, dopo la riforma del 2004, la società muti il sistema di amministrazione prescelto¹¹.

D'altra parte, non è mancato chi ha obiettato come il mutamento del sistema di amministrazione e controllo di una società non possa essere assimilato ai diversi casi di meri mutamenti quantitativi, coinvolgendo l'assetto di fondo della società e quindi una scelta gestionale di livello strategico. In particolare, è stato detto, la differenza strutturale e funzionale tra assetti alternativi di amministrazione e controllo appare lampante nel passaggio dal sistema tradizionale a quello duale (e viceversa), considerando che il consiglio di gestione non è nominato dall'assemblea ma dal comitato di sorveglianza e che le funzioni del sistema tradizionale sono distribuite nella *governance* duale in modo del tutto differente¹². Sebbene queste differenze strutturali e funzionali siano più ridotte nel passaggio dal sistema tradizionale a quello monistico, in ogni caso, la trasformazione di funzione e di struttura esclude la sovrapposizione tra i 2 sistemi e la cessazione dell'amministratore è solo un effetto legale del mutamento dell'assetto organizzativo che la società deve poter adottare senza che da questa scelta debba derivarne l'obbligo indennitario.

A proposito del passaggio dal sistema tradizionale a quello duale, è stato anche sottolineato come l'idea che esso corrisponda necessariamente a una revoca implicita significa vincolare la nomina dei primi componenti del consiglio di gestione da parte del consiglio di sorveglianza alle scelte già prima fatte dall'assemblea¹³.

Pure il passaggio dal sistema tradizionale a quello monistico comporterebbe che le diverse funzioni cui sono preposti i consiglieri di amministrazione con funzione di controllo giustificano obiettivamente l'adozione di criteri di scelta nella nomina dei nuovi amministratori che consentano all'assemblea di discostarsi dalle scelte precedentemente effettuate senza dover subire il condizionamento di pretese risarcitorie degli amministratori non confermati¹⁴.

Anche chi fa prevalere l'interesse della società alla più libera determinazione circa il proprio assetto organizzativo, ritiene tuttavia che l'amministratore che non sia stato confermato nel passaggio da un

¹⁰ G. Caselli, *op. cit.*, pag. 87.

¹¹ Si veda in tal senso la già citata Cassazione n. 21342/2013.

¹² V. Calandra Buonauro, *op. cit.*, pag. 413.

¹³ V. Calandra Buonauro, *op. cit.*, pag.413. Opinione però contraddetta da chi (G. Rescio, "Il mutamento di sistema organizzativo nelle s.p.a.", in Amministrazione e controllo nel diritto delle società, *Liber amicorum* A. Piras, Torino, 2010, pag. 233) propugna la tesi secondo cui la competenza alla nomina dei primi componenti del consiglio di gestione resterebbe in capo all'assemblea.

¹⁴ F. Ghezzi, "Commento all'articolo 2409-sexiesdecies c.c.", in Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, a cura di F. Ghezzi, in "Commentario alla riforma delle società" diretto da P. Marchetti, Milano, 2005, pag. 217.

sistema a un altro, possa accedere alla richiesta risarcitoria per difetto di giusta causa quando dimostri che scopo precipuo del mutamento del regime di amministrazione e controllo fosse quello di revocarlo *de facto*¹⁵. Si tratta del compito, tutt'altro che agevole per il presunto danneggiato, di dimostrare l'abusivo esercizio del diritto di revoca oppure la violazione dei parametri di buona fede e correttezza e reso più difficile dalla circostanza che la giurisprudenza non impone alcun obbligo di motivazione in capo all'assemblea o comunque all'organo che procede alla revoca, la quale equivale a un recesso *ad nutum* dal rapporto di mandato. La giusta causa della revoca non è infatti condizione di efficacia della cessazione del rapporto, ma solo elemento che vale a escludere pretese risarcitorie (che anzi sarebbe meglio definire indennitarie) dell'amministratore¹⁶.

Sebbene non vi sia dunque un obbligo di motivare il provvedimento di revoca o, nel caso di revoca indiretta, la mancata conferma che è il vero elemento atto a integrare la revoca implicita¹⁷, secondo la giurisprudenza della Cassazione le ragioni della revoca *“devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. In tale ambito spetta alla società l'onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie”*¹⁸.

Ora, è evidente che quando si tratti di revoca implicita o indiretta, una motivazione dell'effetto revocatorio dell'amministratore non potrà mai apparire nel verbale che conterrebbe altrimenti una revoca esplicita mentre potrebbe rilevare, per contro, e insieme ad altri elementi, una motivazione poco convincente, debole, inconsistente circa l'operazione attraverso cui si materializzi l'effetto di revocare l'amministratore.

Altro meccanismo idoneo a determinare una revoca implicita è l'applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent* di origine pattizia e poi consacrata legislativamente con la riforma nell'[articolo 2386](#), comma 4, cod. civ.

A differenza dei casi sopra esaminati, nell'ipotesi di clausola *simul stabunt simul cadent* non si verifica una modificazione della struttura dell'organo amministrativo per effetto di scelte della società di cui questa possa rispondere e quindi non si realizza propriamente una revoca implicita o indiretta, frutto della volontà dei soci, ma può comunque verificarsi che i consiglieri di amministrazione espressione della maggioranza o anche di una minoranza¹⁹ perseguano abusivamente lo scopo di disfarsi di

¹⁵ V. Calandra Buonauro, *op. cit.*, pag. 415. Nello stesso senso anche G. Rescio, *op. cit.*, pag. 233.

¹⁶ Tribunale di Milano, n. 43354/2018.

¹⁷ G. Caselli, *op. cit.*, pag. 87.

¹⁸ Cassazione n. 2037/2018.

¹⁹ A seconda di come la clausola è congegnata, infatti, anche le dimissioni di uno o più amministratori, magari espressione di una minoranza di blocco, potrebbero determinare la cessazione dell'intero consiglio al fine di escludere poi alcuni specifici amministratori in sede di rinnovo.

amministratori scomodi senza dover riconoscere alcun risarcimento.

In questi casi, quindi, mi sembra di poter dire che l'assenza di una giusta causa della mancata conferma di uno o più amministratori possa concorrere a individuare e materializzare una condotta abusiva o comunque in conflitto con il principio di correttezza di cui all'[articolo 1375](#), cod. civ.

La giurisprudenza si è dunque spesso interrogata sull'utilizzo meramente strumentale della rinuncia degli amministratori finalizzata alla cessazione dell'intero CdA. Si è detto in proposito²⁰ che l'automatica operatività della clausola di decadenza non implica nel suo normale operare una valutazione dei motivi interni delle singole dimissioni presentate²¹ che hanno determinato il venir meno della composizione di maggioranza all'interno dell'organo amministrativo. Un uso improprio di tale meccanismo, piegato a finalità differenti dallo scopo di stabilizzare l'assetto amministrativo (indirettamente riflesso di quello proprietario), pregiudicherebbe non solo i diritti soggettivi dei singoli amministratori ma finirebbe anche con lo svilire la funzione stessa della carica amministrativa, rendendola soggetta ai capricci della maggioranza e andando contro il principio del buon governo societario che la clausola stessa intenderebbe proteggere. Sebbene il fenomeno venga talvolta contrassegnato come revoca implicita o indiretta, appare preferibile che esso sia configurato più propriamente come abuso del diritto²².

Si evidenzia qui un'ulteriore peculiarità, in particolare in merito al diritto di cui vi è abuso: nel caso di dimissioni dei consiglieri finalizzate ad attivare strumentalmente la clausola in parola, gli amministratori dimissionari fanno esercizio abusivo del diritto di recesso; nel caso di revoca indiretta o implicita, l'amministratore danneggiato dovrà provare che manchi la giusta causa della cessazione del rapporto. Il precipitato di questa distinzione si coglie anche a livello di deduzione e di prove²³ nonché a livello di responsabilità e di conseguente obbligo risarcitorio²⁴.

Tuttavia questa differenza spesso nelle decisioni e nei commenti non è affatto chiara o comunque non

²⁰ Tribunale di Milano, 24 maggio 2011.

²¹ Più recentemente in tal senso, Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese n. 247 del 14 gennaio 2020, secondo cui la rinuncia all'incarico da parte dell'amministratore "non richiede la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo".

²² M. Franzoni, "art. 2386 c.c.", in Commentario A. Scialoja, G. Branca, Bologna-Roma, 2008, pag. 269 rileva giustamente come: "difficilmente questa clausola può essere letta come una sorta di revoca indiretta... resta ferma l'ipotesi dell'*exceptio doli*".

²³ Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese n. 247 del 14 gennaio 2020, ha respinto la richiesta risarcitoria di un amministratore non confermato dopo la decadenza dell'intero consiglio provocate dalle dimissioni di alcuni consiglieri in quanto: "...l'attore è incorso in una grave confusione dei piani di allegazione e prova tra la fattispecie posta a base della sua pretesa risarcitoria – cioè l'abuso della clausola simul stabunt simul cadent – ed un elemento – quale la equiparazione degli effetti della fattispecie abusiva qui considerata a quelli della diversa fattispecie di revoca senza giusta causa..."; "...in presenza di decadenza del consiglio di amministrazione per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, costituisce errore di allegazione, da parte dell'attore, svolgere deduzioni in ordine ad una presunta revoca per giusta causa dell'incarico, revoca che, nei fatti, non vi è stata e non può perciò costituire titolo delle pretese risarcitorie."

²⁴ Difatti se l'abuso della clausola è assimilato a revoca indiretta, la responsabilità dell'illecito ricadrebbe sulla società (F. Bonelli, "Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società", Milano, 2004, pag. 95, note 105 e 113; e in giurisprudenza, Cassazione n. 11801/1998, in *Giurisprudenza italiana* 1999, pag. 562) salva l'applicazione dell'articolo 2392, cod. civ. tra società e amministratori rinunzianti; mentre se si tratta di abuso commesso dagli amministratori nell'esercizio della rinuncia questi ne dovrebbero portare la responsabilità eventualmente ex articolo 2043 o 2395, cod. civ. (V. Pinto, "La responsabilità degli amministratori per «danno diretto» agli azionisti", in "Il nuovo diritto delle società", *Liber amicorum* G. F. Campobasso, diretto da A. Abbadessa e G. B. Portale, 2, Torino, 2006, pag. 893 e ss.). Nell'ipotesi in cui l'illecito trovasse compimento con la nomina di un nuovo consiglio senza l'amministratore estromesso, la società potrebbe anche considerarsi concorrente nell'illecito.

sembra patrimonio acquisito di tutte le pronunce sul tema²⁵.

Sempre nell'ambito di operatività della clausola *simul stabunt simul cadent* sono state elaborate interpretazioni più raffinate che distinguono l'ipotesi in cui l'amministratore sia stato nominato quando lo statuto già conteneva la clausola *de qua* e quello in cui essa clausola sia stata introdotta in un momento successivo alla nomina dell'amministratore poi revocato. Nel primo caso l'amministratore potrà essere risarcito solo ove sia dimostrata l'attivazione abusiva e strumentale della clausola, mentre nel secondo dovrà comunque essere indennizzato per effetto delle dimissioni degli altri amministratori²⁶.

Il caso della liquidazione e la pronuncia di Cassazione n. 22351/2022

Dalla panoramica sopra brevemente tracciata è emerso che vi siano posizioni alquanto variegata in dottrina e in giurisprudenza circa i limiti in cui una giusta causa sia iscritta, per così dire, nella medesima operazione che provoca indirettamente la cessazione degli amministratori. Ai lati estremi del quadro si collocano da un lato coloro che ritengono che, di per sé, l'esistenza di un effetto legale riconducibile a scelte strategiche, organizzative della società escluda l'esistenza di una revoca indiretta o implicita, salva l'*execptio doli* con le sue difficoltà interpretative²⁷, dall'altro diverso orientamento, più severo e di segno opposto, considera fisiologica e ineliminabile la revoca indiretta in connessione con qualsiasi intervento sull'organizzazione amministrativa e persino con alcune operazioni straordinarie quali, ad esempio, la fusione²⁸.

Entrambi gli orientamenti concordano tuttavia nell'escludere che la revoca indiretta possa discendere dalla liquidazione della società²⁹.

In tal caso, secondo alcuni commentatori³⁰, l'esclusione della revoca risiede nell'effetto risolutivo del rapporto di amministrazione, mentre per altri il passaggio alla fase liquidatoria segna il superamento

²⁵ Tribunale Milano, sezione specializzata in materia di imprese, n. 4955 del 20 aprile 2016, secondo cui: "è pacifico che la clausola *simul stabunt simul cadent* può prestarsi ad un uso strumentale, ogni qual volta le dimissioni di quell'amministratore o di quegli amministratori capaci di provocare la decadenza di tutto l'organo di gestione siano dettate unicamente o prevalentemente dallo scopo di eliminare amministratori sgraditi, in assenza di giusta causa, e quindi eludendo l'obbligo di corresponsione degli emolumenti residui (ed in generale di risarcimento del danno) che spetterebbero loro se fossero cessati dalla carica, non per effetto della clausola in discussione, ma per revoca ex art. 2383 comma 3 c.c. nelle S.p.A. ed ex art. 1723 comma 2 e 1725 c.c. nelle S.r.l.". Ragionamento da cui affiora una sovrapposizione di fattispecie poiché se l'esercizio del diritto di rinuncia è frutto di un abuso, non si vede come possa darsi una verifica della sussistenza della giusta causa che, invece, presuppone una revoca.

²⁶ P. Sanfilippo, "Amministrazione", in "Trattato delle società" a cura di V. Donativi, Tomo II, Società per azioni, pag. 1778 dove si rinviengono ulteriori riferimenti giurisprudenziali e dottrinali nelle note 946, 947 e 948.

²⁷ In tal senso sembra porsi esemplificativamente la posizione di V. Calandra Buonauro più volte citata nel testo.

²⁸ Paradigmatica di quest'opposta soluzione è la posizione di G. Caselli anch'essa riportata più volte nel testo.

²⁹ Più propriamente, fa notare G. Caselli, *op. cit.*, pag. 95, dalla nomina dei liquidatori e non dalla sola messa in liquidazione della società. Gli amministratori, infatti, restano in carica anche dopo la delibera di liquidazione e fino alla iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori (articolo 2487-bis, comma 3, cod. civ.). È anche vero che il Caselli scrive prima della riforma la quale ha comunque modificato il potere degli amministratori, già con il ricorrere di una causa di scioglimento, alla sola conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (articolo 2486, cod. civ.).

³⁰ G. Niccolini, "Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni", in "Trattato delle società per azioni" diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, VII, Tomo 3, 1997, pag. 464.

del ruolo stesso e della funzione dell'amministrazione³¹.

In tal modo viene meno lo stesso presupposto della indennizzabilità della revoca, ossia la stabilità del rapporto amministrativo posto che la funzione stessa di amministrazione istituita con la nomina non ha più ragione d'essere, deve anzi cessare e dar luogo a un nuovo rapporto, consono alle finalità dello stato di liquidazione.

La sentenza della Cassazione qui in commento offre un compendio sintetico ed efficace delle ragioni che conducono a escludere la coincidenza tra liquidazione e revoca indiretta.

Il caso sottoposto al giudice nomofilattico proveniva dalla Corte di Appello di Milano e contrapponeva un ex amministratore delegato G.F. che aveva concluso un accordo con una società in crisi e con il suo socio di maggioranza al fine di organizzare la ristrutturazione dell'ente. L'accordo prevedeva una dettagliata disciplina dei compensi fissi e variabili e delle somme da corrispondere in caso di cessazione del rapporto. Nell'ambito di un accordo di ristrutturazione ex [articolo 182-bis](#), L.F. approvato dal Tribunale gli *assets* della società di cui l'attore G.F. era stato nominato amministratore delegato venivano trasferiti a una nuova, società mentre la cedente veniva posta in liquidazione e l'ex amministratore delegato G.F., dimessosi, veniva nominato presidente del collegio dei liquidatori.

G.F. chiedeva dunque che gli fosse corrisposto quanto dall'accordo previsto qualificando come revoca la liquidazione della società di cui era stato amministratore delegato.

La Corte d'Appello di Milano negava che vi fosse stato inadempimento anche perché la cessazione dell'amministratore delegato riguardava l'attuazione del piano promosso dallo stesso G.F.

In primo luogo, la Suprema Corte conferma l'orientamento giurisprudenziale che vede in taluni provvedimenti incidenti sull'assetto organizzativo e sulla composizione del CdA, altrettanti casi di revoca indiretta equiparabili alla revoca espressa.

In secondo luogo, essa recepisce le osservazioni della dottrina circa la peculiarità della nomina dei liquidatori da cui deriva la cessazione della continuità dell'amministrazione e il passaggio a uno stato il cui fine è diverso da quello proprio dell'amministrazione, perseguendosi solo la conservazione del patrimonio della società.

Ne discende che la liquidazione, a differenza di altri casi di mutamenti di carattere straordinario quali la fusione, si caratterizza per una discontinuità ontologica che rende del tutto esclusa la possibilità di configurare una revoca (tacita o implicita) di un amministratore ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 2383](#), comma 3, cod. civ.. Poiché dunque la scrittura privata di incarico del 2010 prevedeva meccanismi compensativi pecuniari per le ipotesi di revoca senza giusta causa e poiché la liquidazione con la nomina dei liquidatori non costituisce un'ipotesi di revoca, nemmeno indiretta, la Corte di Cassazione ha escluso che vi fosse inadempimento della scrittura privata di incarico del G.F..

³¹ G. Caselli, *op. cit.*, pag. 96; V. Calandra Buonauro, *op. cit.*, pag. 410.

È opportuno sottolineare che nella motivazione della Corte non hanno svolto un ruolo significativo, decisivo ai fini della soluzione preferita: né la circostanza che la liquidazione fosse stata contemplata come parte dello stesso piano di risanamento proposto dallo stesso attore G.F., se non per confermare che le esigenze di risanamento erano reali e condivise dallo stesso presunto danneggiato; né la circostanza che lo stesso G.F. sia stato comunque nominato presidente del collegio dei liquidatori. Se la motivazione avesse fatto leva su questo secondo elemento, infatti, la sentenza avrebbe implicitamente contraddetto la tesi secondo cui la liquidazione rappresenta una cesura nella vita della società e una definitiva interruzione della funzione dell'amministrazione.

Da ultimo, non si può trascurare l'*obiter dictum* della pronuncia in commento nella parte in cui ammette che eccezionalmente la nomina dei liquidatori possa costituire revoca indiretta priva di giusta causa allorquando sia seguita dalla ricostituzione degli organi sociali senza la conferma dei precedenti amministratori³².

Un cenno dev'essere fatto per completezza del tema al dibattito circa la possibilità che l'amministratore revocato abbia da impugnare la delibera ovvero esperire rimedio cautelare a fronte della revoca.

Secondo un primo orientamento³³, sebbene la revoca senza giusta causa abbia conseguenze solo sul piano risarcitorio e non sul piano dell'efficacia, l'amministratore continuerebbe ad avere interesse alla legalità dell'azione amministrativa e quindi potrebbe contestare la legittimità della delibera non sul piano della giusta causa della revoca ma *stricto sensu* sulla compatibilità della stessa con la legge e lo statuto.

In senso opposto, si è osservato³⁴ che la legge attribuisce all'amministratore solo una tutela risarcitoria e non reale sicché mancherebbe l'interesse all'impugnazione della delibera anche sotto il profilo cautelare.

³² Il richiamo esplicito è alla lontanissima Cassazione n. 2068/1960, in *Giurisprudenza italiana*, 1961, I, 1, pag. 306.

³³ F. Bonelli, *op. cit.*, pag. 99; M. Libertini, A. Mirone, P. Sanfilippo, *op. cit.*, pag. 382 e ss. e in *giurisprudenza Tribunale di Milano* n. 1466 dell'8 febbraio 2006, in *"Giustizia a Milano 2006"*, 2, pag. 13. Tribunale di Roma, Sezione XVI, 4 aprile 2018 in *DelJure*, più di recente ha prospettato un cambiamento di indirizzo della relativa sezione del Tribunale capitolino da cui si ricava "che, esclusa sicuramente la possibilità di impugnazione - da parte dell'amministratore revocato - della deliberazione di revoca per profili sostanziali e di merito, ammette invece la legittimazione dell'amministratore revocato all'impugnazione della deliberazione di revoca per meri profili formali e procedurali, persistendo l'interesse, comunque perseguito dall'amministratore anche se revocato, all'osservanza della legittimità nelle vicende societarie in generale e nelle deliberazioni assembleari in particolare (cfr. ordinanza collegiale in sede di reclamo dell'1/10/2013 n. 54413/2013 r.g. avverso l'ordinanza resa in data 12/7/2013 all'esito del giudizio cautelare n. 35569-1/2013 r.g.: dott. pres.; dott. ; dott. rel.: "... In questa prospettiva, deve essere osservato che, secondo autorevole dottrina, la legittimazione degli amministratori ad impugnare le deliberazioni assembleari si fonda, non già su un proprio interesse, ma sull'esigenza di tutela dell'interesse generale alla legalità societaria che implica l'esistenza di un diritto ad impugnare anche nel caso in cui la decisione invalida sia stata approvata dai soci all'unanimità ...").

³⁴ G. Donadio, "Effettività ed esecutività delle sentenze di annullamento delle deliberazioni di nomina degli amministratori di s.p.a.", in *Giurisprudenza commerciale*, 2014, II, pag. 894, 901, nota 25; Tribunale di Torino del 9 giugno 2003, in *Giurisprudenza italiana*, 2003, pag. 1871; per l'inammissibilità del ricorso ex articolo 700, c.p.c. teso a paralizzare l'effetto della revoca, Tribunale di Mantova del 10 luglio 2008, in *Giur. mer.*, 2009, 716. In un caso riguardante una s.r.l. in cui era stata invocata la tutela cautelare ex articolo 2378, cod. civ., Tribunale di Bologna del 4 novembre 2014 in *DelJure*, dopo aver chiarito che nell'ambito delle Srl l'amministratore a tempo determinato è tutelato per via analogica dall'articolo 2383, comma 3, cod. civ. e quello a tempo indeterminato dall'articolo 1725, cod. civ. in tema di mandato a titolo oneroso, ha comunque escluso l'ammissibilità della tutela ripristinatoria e quindi concluso per l'inammissibilità della istanza di sospensione per la relativa parte della delibera (veniva infatti accolta la misura sospensiva quanto ad altri contenuti della deliberazione impugnata).